

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -
Controversie relative ad occupazioni illegittime preordinate
all'espropriazione - Giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Carezza o nullità del
titolo - Irrilevanza.

Le controversie risarcitorie relative alle occupazioni illegittime
preordinate all'espropriazione, realizzate in presenza di un concreto
esercizio del potere autoritativo che si estrinseca nell'adozione
della dichiarazione di pubblica utilità, sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.
7 della l. n. 205 del 2000, indipendentemente dal fatto che
l'apprensione o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto
luogo in mancanza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta nullo
o caducato.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26033 del 05/09/2022 (Rv.
665659 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

Corte

Cassazione

26033

2022